

**MINISTERO DELL' INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E  
ASSISTENZA SOCIALE**

**Soccorso pubblico ed emergenza-urgenza sanitaria**

**NUCLEI DI SOCCORSO SPECIALE VV.F. ELITRASPORTATI  
in convenzione con  
I SERVIZI "118" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Anno 2011**

**VISTA:**

- La convenzione stipulata tra Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Autonoma della Sardegna , Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ,Direzione Generale della Sanità relativa ai " Nuclei di Soccorso Speciale VVF Elitrasportati in convenzione con i Servizi del 118 della Regione autonoma della Sardegna " , scaduta il 31 /12/09 e sottoscritta in applicazione dell'accordo quadro triennale 2007-2009 tra Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VVF e Regione Autonoma della Sardegna .

**CONSIDERATO:**

- Che il servizio dei " Nuclei di Soccorso Speciale VVF Elitrasportati in convenzione con i Servizi del 118 della Regione autonoma della Sardegna " , è stato comunque garantito dal 1/1/2010 per decisione concorde delle parti interessate al fine di non interrompere un servizio essenziale per la collettività, in attesa della stipula di nuova convenzione

**VISTI:**

- L'Accordo di Collaborazione tra Regione Autonoma della Sardegna e Ministero dell'Interno , Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nella attività di elisoccorso, lotta A.I.B e Protezione Civile, sottoscritto il 12/7/2010, che prevede all'art. 8 la possibilità di proseguire nell'impiego dei Nuclei di Soccorso Speciale VVF Elitrasportati in convenzione con i Servizi del 118 della Regione autonoma della Sardegna, "nelle more dell'attivazione e dell'espletamento dell'affidamento del servizio di elisoccorso esclusivo su due basi, in applicazione della normativa vigente".

- L'art. 1 D.Lvo 8/03/2006 n. 139 che demanda al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale.
- L'art. 24 del D.Lvo 8/03/2006 n. 139 per il quale il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.
- L'art.5 del D.P.R. 27/03/1992 che individua la competenza esclusiva del S.S.N. in relazione all'attività di soccorso sanitario precisando al contempo che, ai fini dell'espletamento di tale attività, le regioni e le province autonome possono avvalersi del concorso d'enti e d'associazioni pubbliche e private.
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Il Regolamento Interministeriale del 1976 relativo al trasporto di ammalati gravi da parte degli enti dello Stato tra cui il Ministero dell'Interno,
- l'accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. n° 2200 del 3 febbraio 2005), recante "*Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero*" (nel seguito denominate "Linee guida"),
- l'art. 1 - comma 439 - della legge 27.12.2006, n° 296,

#### PREMESSO CHE:

- Il Servizio d'emergenza tecnico con elicottero, effettuato con la collaborazione tra il CN.VV.F. e Servizio Sanitario a livello Regionale e denominato HETMS, si distingue dal più comune HEMS perché prevede l'immediata e simultanea attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio tecnico urgente ed al servizio di soccorso sanitario e la loro compenetrazione operativa, grazie ad equipaggi misti e a specifici accordi operativi. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce la base operativa ed il mezzo aereo con il personale per la sua condotta e gestione.
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Servizio Sanitario Nazionale sono strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile (art. 11 della L. 24/02/1992 n. 225).
- La vigente normativa attribuisce al primo le attività di "soccorso tecnico" ed al secondo le attività di "soccorso sanitario" e conseguentemente, qualora un evento calamitoso richieda l'intervento di entrambe le strutture, l'intervento stesso possa essere coordinato ed integrato al fine di perseguire una maggiore efficienza.

#### RITENUTO:

- Che dalla prosecuzione della collaborazione e cooperazione tra il Corpo Nazionale VV.F. ed il Servizio Sanitario Regionale possa derivare una maggiore efficacia ed economicità d'intervento con conseguente ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse pubbliche pur nel rispetto delle competenze ed attribuzioni dei singoli Enti.
- Utile integrare con accordi di dettaglio l'attività svolta con i mezzi aerei dello Stato in base al Regolamento Interministeriale del 1976 sul trasporto urgente dei feriti e traumatizzati gravi.

## VALUTATI:

- I benefici che possono derivare al cittadino, in ordine alla rapidità, completezza ed efficacia del soccorso, da una più stretta collaborazione tra enti pubblici ai quali sono affidati servizi essenziali per la sicurezza, con conseguente integrazione della professionalità specialistica e dell'esperienza del rispettivo personale.
- La proficua collaborazione, in essere da tempo e formalizzata in apposite convenzioni, fra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Interno, in relazione, in particolare, allo svolgimento di un servizio congiunto di elisoccorso integrato tecnico - sanitario nella Sardegna.

## RILEVATA

L'opportunità di rinnovare tale proficua collaborazione, nelle more dell'affidamento del servizio di elisoccorso esclusivo su due basi, in applicazione della normativa vigente.

## FRA

il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - rappresentato dal Prefetto di Cagliari per la sottoscrizione della presente convenzione

## E

la Direzione Generale della Sanità, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal direttore generale pro-tempore Dr. Massimo Temussi, nominato con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 6517 del 05.03.2010, adottato ai sensi dell'art. 29, della Legge Regionale n. 31/98.

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART 1

(Finalità - Oggetto - Ambito)

Il presente atto costituisce la disciplina convenzionale del servizio di elisoccorso tecnico-sanitario di emergenza .

Tale servizio denominato HETMS ( Servizio di Emergenza Tecnico Medico con Elicottero) è effettuato con la collaborazione tra C.N.VV.F. e Servizio Sanitario Regionale. Il servizio è finalizzato ad assicurare il tempestivo intervento di soccorso per garantire l'incolumità e la tutela delle funzioni vitali di persone che per condizioni sanitarie e/o ambientali necessitano di un urgente intervento di soccorso tecnico e sanitario, nonché l'eventuale trasporto assistito al presidio ospedaliero idoneo a consentire nel modo più rapido e razionale l'intervento diagnostico - terapeutico.

L'intervento dell'elicottero in sostituzione di altri mezzi di emergenza dovrà realizzarsi unicamente in funzione dell'estrema urgenza, legata alle condizioni sanitarie e/o ambientali, per cui deve essere portato il primo soccorso alla persona e della rapidità del trasporto ai fini della tutela delle funzioni vitali. In tal senso dovranno essere regolamentate le richieste di trasporto interospedaliero sanitario e urgente a persone già assistite da strutture sanitarie.

Il servizio prevede anche l'effettuazione di trasporto di ammalati, traumatizzati o ustionati in imminente pericolo di vita, nonché di organi di trapianto, urgente ed indifferibile ai fini della sopravvivenza, in base a quanto previsto dalle "Linee guida".

La collaborazione tra la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Sardegna e la Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna, concretizzata in un servizio pubblico di elisoccorso, si realizza nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fa salve le priorità istituzionali dei due Enti.

**ART. 2**  
(Base operativa - Collegamenti - Orari di servizio)

La base operativa sanitaria per assicurare maggiore tempestività negli interventi è individuata presso la sede del Reparto Volo V.V.F. di Alghero, sita presso l'aeroporto di Alghero Fertilia .

Presso la base operativa di Alghero Fertilia sarà garantita la presenza di un medico e di un infermiere professionale altamente qualificati per il soccorso sanitario urgente, messi a disposizione dalla Direzione Generale della Sanità tramite le Aziende Sanitarie competenti.

L'Assessorato, tramite il Servizio Regionale di emergenza sanitaria "118", disporrà i collegamenti telefonici, radiotelefonici e telematici, al fine di assicurare comunicazioni di emergenza rapide e sicure tra le centrali operative dei Servizi "118" di Cagliari e Sassari e gli operatori sanitari di turno, sia a terra che in volo.

Il servizio, oggetto della presente convenzione, sarà assicurato dalla ore 8:00 sino alla scadenza delle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro di Meteorologia e Climatologia Aeronautica dell'A.M. e comunque non oltre le ore 20:00. In periodi particolari, potrà essere esteso, di comune accordo.

Le verifiche tecniche e il posizionamento del velivolo in piazzola devono essere effettuati prima dell'inizio del turno di servizio, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza.

**ART. 3**  
(Dotazioni - Mezzi - Personale)

Il Reparto Volo dei VV.F. di Alghero Fertilia destina normalmente al servizio di elisoccorso un elicottero medio di tipo AB 412 ed equipaggio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

In caso di guasto o disservizio operativo del mezzo orientato, il Dipartimento dei VV.F., del S. P. e D.C. si attiverà per garantire la continuità del servizio con altro elicottero avente le stesse caratteristiche tecniche e di sicurezza

Presso la stessa base operativa presteranno servizio di pronto intervento due sommozzatori VV.F. (limitatamente al periodo estivo) e due aerosoccorritori speleo-alpino-fluviali VV.F. in possesso di abilitazione SAF-2B.

La Direzione Generale della Sanità della Regione mette a disposizione l'equipe sanitaria di cui all'art. 2, comma 2, in possesso di idoneità fisica al volo certificata ed assicura la fornitura e la manutenzione dell'equipaggiamento individuale e collettivo e delle attrezzature sanitarie e di quant'altro ritenuto necessario per gli interventi di tipo sanitario ivi compresi i dispositivi per il loro trasporto ed

impiego sicuro sull'elicottero secondo le indicazioni della competente Autorità aeronautica nazionale.

Nel caso in cui eventi calamitosi, in atto o temuti, o altre situazioni particolari, richiedano una maggiore capacità operativa, il Direttore Regionale VV.F. e la Direzione Generale della Sanità della Regione, verificata la disponibilità di mezzi e personale potranno concordare l'approntamento di altri elicotteri VV.F. disponibili nel Reparto volo di Alghero con relativi equipaggi tecnici e sanitari.

Le attrezzature ed i presidi utilizzati dal personale sanitario di cui al comma precedente, sono dislocati per le esigenze operative presso la base operativa di Alghero Fertilia.

#### ART. 4 (Attivazione Operativa)

Fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Interministeriale sul trasporto urgente di ammalati e traumatizzati gravi" del 1976, l'intervento del servizio di elisoccorso, costituito come specificato in precedenza, è attivato per l'effettuazione dell'assistenza tecnico - sanitaria d'emergenza mediante la tempestiva attivazione ed il rapido trasporto di personale ed equipaggiamento tecnico - sanitario sul luogo dell'evento; nonché, ove necessario ed in relazione alle condizioni sanitarie e/o ambientali delle persone malate o infortunate, l'eventuale trasporto assistito all'ospedale idoneo dotato di pronto soccorso, per consentire nel modo più rapido e razionale l'iter diagnostico-curativo.

Gli interventi dovranno essere richiesti alla Sala Operativa della Direzione regionale VV.F. Sardegna dalle centrali operative dei servizi 118 di Cagliari e Sassari, secondo i protocolli operativi concordati.

Le valutazioni operative e tecniche in ordine alla fattibilità delle missioni competono al Capo Nucleo, in sua assenza al Responsabile Operativo, ferma restando l'esclusiva competenza del pilota responsabile in ordine ad ogni valutazione inerente il volo.

Il coordinamento operativo dell'elicottero è competenza della Sala Operativa della Direzione regionale VV.F. Sardegna che deve essere in contatto telefonico - informatico con la Centrale Operativa del servizio del 118 competente, per il coordinamento di tipo sanitario.

Le valutazioni in ordine agli aspetti sanitari dell'intervento competono al medico di turno dell'elisoccorso mentre le valutazioni riguardo il trasporto dell'infortunato presso il presidio ospedaliero ritenuto più idoneo, spettano alla Centrale Operativa competente del 118.

Le strutture ospedaliere normalmente utilizzate dal Servizio di emergenza sanitaria 118 della Sardegna, per l'assistenza all'infortunato trasportato da elicottero, dovranno essere dotate di elisuperficie idoneamente attrezzata e gestita secondo la normativa vigente a cura della amministrazione ospedaliera interessata.

Gli aeromobili in convenzione devono rispondere ai requisiti ed ai presupposti operativi stabiliti dalle norme per i servizi HSR o SAR (*Helicopter Search and Rescue*) in conformità alle "Linee guida".

La raccolta e l'allontanamento dei rifiuti sanitari (di tipo ospedaliero) derivati dall'utilizzo del mezzo aereo, la disinfezione, nei casi previsti, dell'elicottero nonché la fornitura, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature mediche di terra e di bordo, comprese le installazioni aeronautiche di supporto all'attività sanitaria saranno a carico della Direzione Generale della Sanità della Regione.

In caso di trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e contagiose, il responsabile del Servizio "118" che ha richiesto il trasporto assume la diretta responsabilità degli adempimenti previsti dall'ALLEGATO 5 delle "Linee guida" anche nei confronti del personale VV.F.

ART. 5  
(polizza assicurativa)

La Direzione Generale della Sanità convenzionante si impegna a stipulare, tramite le competenti ASL, idonea polizza assicurativa a favore del personale sanitario e delle persone trasportate per soccorso in relazione ai rischi connessi all'attività oggetto della presente convenzione.  
Copia della suddetta polizza sarà consegnata al Capo Nucleo Elicotteri.

ART. 6  
(Addestramento - Formazione - Controlli)

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico curerà la predisposizione delle procedure operative e i programmi didattici per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli equipaggi compreso quello sanitario per gli aspetti aeronautici e di impiego dell'elicottero e delle sue dotazioni. Per quanto riguarda il programma, si farà riferimento al Servizio di Elisoccorso <HEMS> (*Helicopter Emergency Medical Service*), definito in Italia dalle norme operative 1° marzo 2004 dell'Ente Nazionale Aviazione Civile e dalla relativa circolare applicativa e descritto in dettaglio nell'ALLEGATO 2 delle "Linee guida".

La Regione Sardegna curerà la formazione del personale VV.F. addetto al servizio di elisoccorso, in corsi di BLS e BTLS o di qualificazione professionale specifica, anche per gli aspetti connessi alla prevenzione e protezione individuale nei confronti di malattie trasmissibili per via aerea e/o ematica.

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico o, su delega, la Direzione Regionale VVF per la Sardegna, disporrà, quando ritenuto opportuno, controlli ai quali potrà partecipare un rappresentante del Servizio di emergenza sanitaria competente del 118, per gli equipaggi che effettuano il servizio oggetto della presente convenzione, ai fini di accertare il livello degli standards operativi raggiunti.

ART. 7  
(oneri finanziari)

Le spese per le utenze di servizio presso il Nucleo Elicotteri VV.F. di Alghero Fertilia sono a carico del Comando Provinciale dei VV.F. di Sassari.

La Direzione Generale dell'Assessorato convenzionante si impegna a versare, quale parziale contributo spese:

**per l'anno 2010**

- una quota fissa di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ciascun mese di attività del servizio; in tale quota si ricomprende anche il contributo per servizi di trasporto secondario fino ad un limite di quattro trasporti secondari al mese;
- una quota variabile, riferita ai trasporti secondari eccedenti il limite di cui al comma precedente, che sarà contabilizzata al costo unitario di €. 3.200,00 (euro tremiladuecento/00) per ciascun trasporto.

**per l'anno 2011**

- una quota fissa di euro 60.000,00 (euro sessantamila/00) per ciascun mese di attività del servizio; in tale quota si ricomprende anche il contributo per servizi di trasporto secondario fino ad un limite di quattro trasporti secondari al mese;
- una quota variabile, riferita ai trasporti secondari eccedenti il limite di cui al comma precedente, che sarà contabilizzata al costo unitario di € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) per ciascun trasporto.

Il versamento del contributo relativo alla quota fissa a tutto il 31 dicembre 2010 più la quota variabile maturata sino al 30 settembre, sarà effettuato **fra il 1° novembre ed il 30 dicembre 2010** allo scopo di consentire al Dipartimento dei VV.F. il rispetto dei termini per la riassegnazione in bilancio delle somme introitate.

Eventuali oneri aggiuntivi dovuti a trasporti secondari, effettuati dal 1° ottobre ed eccedenti il limite di quattro trasporti al mese, saranno contabilizzati nell'anno successivo e versati entro e non oltre il **30 giugno 2011**.

Il versamento di cui sopra sarà effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari (capitolo 2439, capo XIV, articolo 11) in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F., codice fiscale 80219290584 e con la causale:

*“ Convenzione a titolo oneroso fra l'Assessorato della Sanità della R.A.S. e la Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna - Protocollo operativo per l'intervento congiunto di elicottero VV.F. con personale medico del 118 a bordo – Anno 2010 – Periodo dal .....al ..... 2010*

Le quietanze (mod. 121 T) che saranno rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato saranno trasmesse, in originale :

*<Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – ROMA>*

In caso di bonifico, dovrà farsi riferimento al codice IBAN **IT80V0100003245520014243911**

Dell'avvenuto versamento dovrà essere fornita la distinta con la specifica del numero identificativo del bonifico (CRO).

I versamenti del contributo relativo alle quote mensili ed agli oneri aggiuntivi del **2011** saranno effettuati, con le stesse modalità sopra descritte, **entro il 30/6/2011** per la parte di servizio effettuata entro il 31/5/2011 e **tra il 1 novembre ed il 30/12/2011** per la parte aggiuntiva di servizio espletata dal 1/6/2011.

**ART. 8**

( Validità convenzione – definizione dei dettagli)

La presente convenzione ha validità fino all'affidamento del servizio di elisoccorso esclusivo su due basi, in applicazione della normativa vigente e, comunque, non oltre il 31/12/2011.

Cagliari , .....

Il Direttore Generale della Sanità  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e  
Assistenza Sociale della R.A.S.

Il Direttore Regionale dei Vigili del  
Fuoco  
per la Sardegna

per IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Il Prefetto di Cagliari